



**LETTERA APERTA AL PARLAMENTO E AL GOVERNO ITALIANO
A FAVORE DELLA RICONSIDERAZIONE DELLA SOFFERENZA ANIMALE
AL MACELLO ATTRAVERSO LA RICERCA DI UNA SOLUZIONE AL PROBLEMA
DELLA MACELLAZIONE RITUALE SENZA STORDIMENTO**

Considerato che:

1. Un compiuto apprezzamento del benessere animale all'interno della legislazione italiana e delle politiche agricole nazionali si configura quale obiettivo legittimo di interesse generale dei cittadini, che appare ancora più concreto alla luce della recente modifica dell'art. 9 della Costituzione, che oggi contiene una esplicita menzione della tutela degli animali, demandando al legislatore il compito di provvedere a disciplinare in concreto forme e modi in cui questa debba estrinsecarsi.
2. Gli animali sono esseri senzienti, la cui sensibilità e suscettibilità al dolore impongono un'attenta valutazione dei metodi e delle pratiche a disposizione degli operatori del settore agroalimentare per minimizzare la loro sofferenza.
3. La fase della macellazione è disciplinata dal legislatore comunitario con l'esplicito obiettivo di provvedere ad un'attenta valutazione degli interessi coinvolti dalle pratiche di abbattimento, riconoscendo come la protezione animale ricopra un ruolo fondamentale nell'orientare le scelte dei consumatori e nell'assicurare un'elevata qualità degli alimenti.
4. La scienza ha ampiamente dimostrato come il ricorso al previo stordimento sia una tecnica efficace, utile a rendere l'animale insensibile al dolore, riducendo angoscia e sofferenza durante le fasi di iugulazione e dissanguamento.
5. La necessità di considerare le esigenze delle comunità religiose interessate all'espletamento della macellazione rituale ha imposto al legislatore europeo la scelta di introdurre una deroga specifica al ricorso al previo stordimento, pratica incompatibile con le tradizioni culturali delle comunità di riferimento, il cui mancato espletamento pone tuttavia seri problema in tema di tutela del benessere animale.
6. Il legislatore europeo ha ritenuto di lasciare agli ordinamenti nazionali il margine di discrezionalità necessario ad operare un più efficace bilanciamento tra gli interessi delle comunità religiose e quello alla tutela del benessere animale, in considerazione delle più opportune valutazioni operabili circa la realtà con cui venga a contatto, e del maggior grado di sofferenza che la macellazione senza previo stordimento comporti per l'animale.
7. Secondo le più recenti evidenze scientifiche la tutela del benessere animale al macello ha un impatto diretto sulla qualità degli alimenti, influenzando sulle caratteristiche organolettiche del prodotto finito, che risultano proporzionalmente più elevate se garantita una più efficace minimizzazione del dolore e dell'angoscia all'atto della macellazione.

8. La commercializzazione di prodotti ottenuti tramite il ricorso alla macellazione senza previo stordimento, in assenza di qualsivoglia riferimento che permetta all'acquirente di rendersi edotto circa la provenienza del prodotto che si appresti ad acquistare, costituisce un problema rilevante, sia in relazione all'interesse pubblico alla tutela del benessere animale, sia in riferimento all'interesse ad un consumo consapevole dei prodotti alimentari.
9. La necessità di operare un effettivo bilanciamento tra gli interessi delle comunità religiose e l'interesse alla tutela del benessere animale rende necessaria la ricerca di una soluzione di compromesso, che consideri le problematiche che lo stordimento animale pone in relazione al rispetto degli usi tradizionali, nonché le criticità che questi determinano rispetto al grado di tutela garantito all'animale.
10. Le soluzioni individuate in altri ordinamenti forniscono quali riferimenti: l'imposizione dello stordimento preventivo a tutti i tipi di macellazioni; il ricorso allo stordimento contemporaneo o successivo alla iugulazione in caso di macellazione rituale.
11. Una recente soluzione di compromesso maggiormente equilibrata è stata adottata dal legislatore delle Fiandre, il quale ha imposto il generale ricorso allo stordimento reversibile, anche in caso di macellazione rituale.
12. La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha sancito la legittimità di tale intervento in relazione alla necessaria tutela della libertà di culto, nel pieno rispetto dell'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
13. La scienza ha dimostrato come il ricorso allo stordimento reversibile assicuri: la preservazione integrale dello stato di salute dell'animale; l'efficacia della fase di dissanguamento successiva alla iugulazione.
14. L'introduzione del ricorso obbligatorio allo stordimento preventivo reversibile per tutti i tipi di macellazioni permetterebbe di operare un più efficace bilanciamento tra il perseguimento dell'obiettivo legittimo di interesse generale ad una tutela efficace del benessere animale, gli interessi dei consumatori e l'interesse delle comunità religiose all'espletamento della pratica della macellazione rituale, nel pieno rispetto dei principi Costituzionali e comunitari.
15. Considerato il quadro normativo italiano, nulla osta a che il legislatore introduca una previsione normativa che, imponendo il ricorso al previo stordimento reversibile, o a misure equipollenti, disciplini innovativamente la macellazione rituale. Infatti, pur in vigore della legge n. 101/1989, da considerarsi rinforzata ad opera di intesa stipulata ex art. 8 co. 3 Cost, tale misura innovativa sarebbe da considerarsi non quale espressione di un illegittimo esercizio della sovranità dello Stato in materia di competenza bilaterale, bensì quale misura di adeguazione della sovranità ad una superiore istanza: in attuazione, come del caso, di direttive comunitarie.
16. Un'implementazione dei disciplinari di certificazione in Italia, attraverso l'introduzione di nuove pratiche alle quali corrisponda una maggiore tutela del benessere animale al macello, troverebbe piena coerenza con l'elevata qualità del Made in Italy.

Tutto ciò premesso, noi sottoscritti

CHIEDIAMO AL GOVERNO E AL PARLAMENTO ITALIANO

Di provvedere all'introduzione di una previsione legislativa che renda obbligatorio il ricorso allo stordimento previo e reversibile – o in alternativa a una tecnica equipollente quale lo stordimento contemporaneo o successivo alla iugulazione, in grado di assicurare una maggiore tutela del benessere animale – anche in quei casi in cui ad oggi è possibile ricorrere alla macellazione senza l'adozione dello stordimento preventivo.

Conseguentemente emendare i seguenti atti normativi:

- Decreto ministeriale 11 giugno 1980, recante *Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico ed islamico*
- Legge 8 marzo 1989, n. 101
- Decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131